

N. 10342/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09993/2018 REG.RIC:



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9993
del 2018, proposto da:

International Security Service Vigilanza S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio
Fraccastoro, Michele Guzzo, Alice Volino,
con domicilio eletto presso lo studio Giorgio
Fraccastoro in Roma, via Piemonte, 39;

contro

Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero
San Giovanni Addolorato, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dall'avvocato Giorgio Calò, con
domicilio eletto presso lo studio Giorgio Calò
in Roma, via Pasubio, 11;

nei confronti

Sevitalia Sicurezza S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

per l'annullamento

Ricorso per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata prot. n. 724/DG del 2.8.2018 recante l'aggiudicazione definitiva, in favore della Sevitalia Sicurezza, della procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati di Vigilanza Armata e altri servizi per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata – CIG 69916468CB

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata e di Sevitalia Sicurezza S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- a) Viene impugnata la aggiudicazione definitiva, in favore di SEVITALIA, della procedura di gara per l'affidamento del servizio di vigilanza armata della Azienda Ospedaliera San Giovanni. Questi i motivi di ricorso: difetto di istruttoria in quanto la stazione appaltante non avrebbe appurato la mancanza del requisito della regolarità contributiva in capo alla ricorrente (irregolarità “trasmessa” dalla società Centralpol con la quale era stato a suo tempo stipulato contratto di affitto di ramo di azienda); difetto di istruttoria in quanto la stessa stazione appaltante non avrebbe tempestivamente accertato la carenza dei requisiti di integrità professionale in capo alla aggiudicataria Sevitalia, la quale sarebbe a suo tempo stata destinataria di provvedimento penale di sequestro preventivo di beni ed azioni per il reato di bancarotta fraudolenta nonché per altri reati di natura tributaria;
- b) Si costituivano in giudizio l'intimata azienda ospedaliera nonché la controinteressata società le quali, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevavano peraltro eccezione di tardività del proposto gravame per violazione del termine di cui all'art. 120, comma 2-bis, c.p.a.;

c) Alla camera di consiglio del 16 ottobre 2018, avvise le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato che:

1. In data 7 maggio 2018 veniva pubblicato sul sito della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 del codice appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), l'elenco definitivo dei soggetti ammessi alla procedura di gara: tra questi anche SEVITALIA;

2. In data 10 aprile 2018 era già stato pubblicato, sul sito del Ministero della salute, provvedimento di esclusione di SEVITALIA da analoga pubblica gara. Esclusione che era stata adottata dalla suddetta amministrazione statale proprio per le ragioni che, nell'odierno gravame, costituiscono specifici motivi di ricorso (ossia: irregolarità contributiva a suo tempo "contratta" da Centralpol e sequestro di quote per reati finanziari e tributari). Il provvedimento ministeriale suddetto è poi stato confermato con sentenza di questa stessa sezione n. 6144 del 1° giugno 2018;

3. Pertanto, alla data delle definitive ammissioni (alla gara di cui in questa sede si discute) le ragioni che a suo tempo avevano indotto il Ministero della salute ad escludere SEVITALIA da procedura competitiva del tutto analoga erano già conosciute o

comunque conoscibili, mediante gli ordinari strumenti a tal fine apprestati dall'ordinamento, dalla odierna società ricorrente;

4. In questa direzione, poteva tutt'al più ammettersi una conoscenza differita di tale vicenda societaria al momento della pubblicazione della citata sentenza n. 6144 di questa sezione (1° giugno 2018, si ripete);

5. Né d'altra parte l'istanza di accesso formulata il successivo 17 luglio 2018 (dunque ben oltre la scadenza del termine ultimo ritenuto utile per impugnare) avrebbe potuto rivelarsi particolarmente necessaria o meglio decisiva – ad un attento esame della istanza medesima – onde poter acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle di cui la parte ricorrente non fosse già comunque a conoscenza (le ragioni poste alla base della esclusione dalla gara del Ministero della salute non sono state in altre parole conosciute mediante la suddetta richiesta ostensiva, né la difesa di parte ricorrente ha fornito una simile dimostrazione nel corso del presente giudizio: da una lettura della documentazione versata in atti dalla difesa di parte ricorrente non è infatti possibile ricavare la presenza di quelle notizie che avevano a suo tempo formato oggetto del provvedimento di esclusione dalla gara del Ministero della salute. Informazioni che

dunque non potevano che essere state tratte dal provvedimento ministeriale di esclusione o, al più tardi, dalla sentenza di questa sezione che ne confermava la legittimità);

6. Un siffatto peculiare onere di diligenza, nel captare e nel gestire tempestivamente determinate informazioni, deve del resto gravare su tutti quegli operatori che intendano svolgere un ruolo così incisivo e penetrante nel gioco concorrenziale che si sviluppa all'interno del rispettivo settore economico di riferimento;

7. In un tale rinnovato contesto si colloca proprio l'art. 120, comma 2-*bis*, c.p.a., come introdotto dall'art. 204 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (c.d. "rito superaccelerato" su esclusioni ed ammissioni, il quale prevede un onere di immediata impugnazione dei provvedimenti relativi a tale specifica fase del procedimento). Disposizione questa espressamente diretta, come anche evidenziato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 4 del 26 aprile 2018, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, a definire o meglio a cristallizzare una volta per tutte la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (Consiglio di

Stato, parere n. 855/2016 sul codice degli appalti pubblici). E tanto per evitare di regredire al momento preliminare delle ammissioni e dunque per comprensibili esigenze dirette ad evitare spreco di tempo e di attività amministrativa. Con piena attuazione dei principi di efficienza, speditezza ed economicità oltre che di proporzionalità della durata del procedimento di gara (Consiglio di Stato, parere n. 782/2017 sul decreto correttivo al nuovo codice degli appalti pubblici);

8. Da quanto sinora affermato emerge così una presunzione di conoscenza delle ragioni connesse alla eventuale esclusione di un soggetto concorrente che, giocoforza, deve essere più latamente ed elasticamente intesa proprio in funzione della *ratio legis* connessa all'intervento di modifica del 2106. Ciò senza dover parallelamente abdicare al rispetto di fondamentali canoni del processo quali quello dell'onere della prova che, in modo rigoroso, deve pur sempre essere posta a carico di chi eccepisca la tardività del gravame (onere comunque assolto nel caso di specie dal momento che sia l'intimata amministrazione sia la controinteressata società hanno sufficientemente allegato la presenza di taluni atti amministrativi e giurisdizionali da cui poter ricavare talune informazioni);

9. Ne deriva da quanto detto la tardività del gravame per mancato rispetto del termine di 30 giorni a tal fine prescritto dall'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., atteso che le ammissioni alla gara in questione erano state rese definitivamente note sin dal 7 maggio 2018 ed il presente ricorso è stato notificato soltanto il successivo 3 settembre 2018 (termine questo che si sarebbe rivelato insufficiente anche a voler considerare la data di pubblicazione della sentenza n. 6144 del 1° giugno 2018);

Ritenuto pertanto di dichiarare irricevibile il presente ricorso per le ragioni innanzi specificate;

Con compensazione in ogni caso delle spese di lite, attesa la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente
Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO